## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. - Calcio a 5 - SGS - Settore Tecnico

## COMUNICATO UFFICIALE N. 177/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

## Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S.D. L'ACQUEDOTTO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CHIELELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA L'ACQUEDOTTO C5/CIVIS COLLEFERRO 1997 DEL 4.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 574 del 7.4.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. L'Acquedotto Calcio a 5 di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. ATLETICO TERAMO AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ CALCIO A 5 2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI CON NOTA N. 6148/872PF08-09/AA/AC DEL 7.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 23.4.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Teramo di Teramo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. CUSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE RHODENSE/CUSANO DEL 3.3.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 40 del 23.4.20099

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Cusano di Cusano Milanino (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

KAOS 4) RICORSO DEL **FUTSAL** A.S.D. AVVERSO LA **SANZIONE** PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI OVVERO AI SOGGETTI CHE COMUNQUE AVEVANO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 6257/871PF08-09/AA/AC DEL 10 APRILE 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 81/CDN del 27.4.2009)

- 5) RICORSO DEL SIG. BARBI ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4, INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 2 E 6, DELLO STESSO CODICE ED ALL'ART. 7, COMMA 1, STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 6257/871PF08-09/AA/AC DEL 10 APRILE 2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)
- 6) RICORSO DEL SIG. GENNARI LIVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 2 E 6, DELLO STESSO CODICE ED ALL'ART. 7, COMMA 1, STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 6257/871PF08-09/AA/AC DEL 10 APRILE 2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)
- 7) RICORSO DEL SIG. GAMBERINI GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 2 E 6, DELLO STESSO CODICE ED ALL'ART. 7, COMMA 1, STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 6257/871PF08-09/AA/AC DEL 10 APRILE 2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)
- 8) RICORSO DEL SIG. RUSSO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 2 E 6, DELLO STESSO CODICE ED ALL'ART. 7, COMMA 1, STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 6257/871PF08-09/AA/AC DEL 10 APRILE 2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)
- 9) RICORSO DEL SIG. CALCIATORE PELC CLEVERSON LILTON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 2 E 6, DELLO STESSO CODICE ED ALL'ART. 7, COMMA 1, STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 6257/871PF08-09/AA/AC DEL 10 APRILE 2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 81/CDN del 27.04.09)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 4), 5), 6), 7), 8) e 9), li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

| IL PRESIDENTE |
|---------------|
| Mario Serio   |
|               |

Pubblicato in Roma il 30 aprile 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete